

SENATO DELLA REPUBBLICA - DISEGNO DI LEGGE N. 2960
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

Capo IX

Misure per l'istruzione (...)

Art. 53 - Dirigenti scolastici

La disposizione prevede che in ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono altresì integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n.107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo

L'articolo prevede, quindi, l'istituzione di una specifica sezione del fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del MEF –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca.

Il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall'art. 1, co. 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione tecnica evidenzia, in particolare che la nuova sezione è istituita allo scopo di tener conto delle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici dalla L. 107/2015 ed eliminare in sede contrattuale le differenze esistenti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali tra la retribuzione di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del medesimo comparto Istruzione e Ricerca. La dotazione della nuova sezione è di € 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019, ed € 96 mln dal 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, co. 1, primo periodo, del d.lgs. 165/2001(78). Si tratta di uno degli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo per il comparto Istruzione e Ricerca e per la relativa area dirigenziale, adottato il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018. In particolare, l'Atto di indirizzo citato ha previsto tra gli obiettivi una armonizzazione progressiva dell'indennità di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici con il valore della corrispondente voce retributiva prevista per gli altri dirigenti dell'area. Si stabilisce, infine, che le risorse ante indicate sono integrate da quelle previste dall'art. 1, co. 86, della L. 107/2015, prevedendo, al contempo, che queste ultime sono destinate prioritariamente alla progressiva armonizzazione di cui all'articolo in esame.

L'art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato (v. infra) in misura pari a € 12 mln per l'anno 2015 e a € 35 mln annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato .

La relazione tecnica fa presente che le risorse complessivamente disponibili consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le retribuzioni di parte fissa dei dirigenti scolastici con quelle dei restanti dirigenti del medesimo comparto.

Al riguardo, ricorda che la retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ammonta a € 3.556,68 annui lordi , comprensivi del rateo di tredicesima mensilità, a fronte di € 12.155,61 annui lordi previsti per i dirigenti di seconda fascia dell'ex Area VII, relativa a Ricerca e Università .

Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale costituito ai sensi dell'art. 25 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Con nota MIUR prot. n. 9936 del 10 maggio 2017 si è dato conto della ripartizione fra gli Uffici scolastici regionali del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato per l'a.s. 2016-2017 (€ 150.749.560,10), adottata con Decreto del direttore generale delle risorse umane e finanziarie 31 gennaio 2017, n. 106.

Art. 54 - Personale ATA

L'articolo 1, comma 332, della legge n. 190/2014 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" prevede che i dirigenti scolastici **non possono conferire le supplenze brevi** di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

a) al personale appartenente al profilo professionale di **assistente amministrativo**, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti

b) al personale appartenente al profilo di **assistente tecnico**

c) al personale appartenente al profilo di **collaboratore scolastico**, per i primi sette giorni di assenza.

Si modifica la disciplina relativa al conferimento delle supplenze brevi al fine di reintrodurre la possibilità di conferire incarichi di supplenze brevi e saltuarie in caso di assenze del personale **amministrativo e tecnico per periodi a decorrere dal trentesimo giorno**. Con tale intervento si vuole assicurare il funzionamento ordinario delle segreterie scolastiche che devono assolvere ai propri compiti secondo un principio di continuità del servizio scolastico in un contesto aggravato da rilevanti carenze di personale e da un incremento degli adempimenti amministrativi-contabili derivanti da normative sopravvenute.

Tale proposta normativa non riguarda i **collaboratori scolastici** poiché già a partire dall'ottavo giorno di assenza è possibile nominare il supplente.

Il comma 2 prevede che è bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un **concorso pubblico** per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli **assistenti amministrativi** che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare, alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche *in deroga ai requisiti professionali previsti*.

Comma 1 - (Supplenze brevi di personale amministrativo e tecnico nelle scuole)

L'articolo 54, comma 1, reintroduce la possibilità di sostituire gli **assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici** nelle scuole, a decorrere **dal trentesimo giorno di assenza**, nell'ambito del limite di spesa vigente, che a tal fine viene incrementato a decorrere dal 2018. La disposizione opera **in deroga** all'art. 1, co. 332, lett. a) e b), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il divieto di conferimento di supplenze brevi **(1)** al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti e al personale appartenente al profilo di assistente tecnico (in ogni caso).

Rimane, invece, fermo il **divieto** di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza (art. 1, co. 332, lett. c), L. 190/2014).

Dal punto di vista della formulazione del testo, dopo la locuzione "comma 332", occorrerebbe aggiungere la locuzione "lettere a) e b)". La possibilità è consentita nell'ambito del limite di spesa previsto per le supplenze brevi del personale docente e ATA dall'art. 1, co. 129, della L. 311/2004 **(2)**, a tal fine incrementato di € 19,65 mln annui a decorrere dal 2018.

In materia, rispondendo, nella VII Commissione della Camera, il 6 aprile 2017, all'interrogazione 5-08143, il rappresentante del Governo – ricordato che il regolamento relativo alle supplenze del personale ATA **(3)** definisce come *supplenze temporanee* le sostituzioni di personale temporaneamente assente su posti che per qualsiasi causa si rendano disponibili (?) dopo il 31 dicembre, per i quali le supplenze sono conferite dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto – *ha evidenziato che l'eliminazione della possibilità di sostituzione degli assistenti amministrativi, tranne che per le piccole scuole, ha esteso al personale ammi-*

nistrativo della scuola il regime in essere per i restanti comparti del pubblico impiego, in materia di sostituzioni per assenza.

Con riferimento agli assistenti tecnici, ha evidenziato che gli stessi *“saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria”* (4) .

Ha, poi, ricordato che il MIUR è tuttavia intervenuto al fine di mitigare gli effetti restrittivi di tali misure. In particolare, dopo una prima nota (Prot. 2116 del 30 settembre 2015) riferita, per il personale ATA, (solo) ai collaboratori scolastici, è intervenuta la nota dirigenziale prot. n. 10073 del 14 aprile 2016, con la quale è stato previsto il superamento del divieto di nominare supplenti ATA per i casi di pensionamento in corso d'anno del titolare. *“Anche in questa fattispecie i dirigenti scolastici devono valutare caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente, motivando dettagliatamente le cause oggettive dell'impossibilità di garantire il pubblico servizio”*.

(1) La disposizione citata richiama il primo periodo del co. 78 dell'art. 1 della L. 662/1996 che – riferendosi alle assenze dei docenti (e non del personale ATA) – dispone, in particolare, che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

(2) Pari a € 565 mln a decorrere dall'anno 2006.

(3) DM 430/2000.

(4) Ha, altresì, evidenziato che i collaboratori scolastici devono essere sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del miglioramento dell'offerta formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

Comma 2 - (Concorso per DSGA)

L'articolo 54, comma 2, prevede che **entro il 2018** è bandito un concorso per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale possono partecipare, **in deroga ai requisiti professionali** previsti dalla normativa vigente, anche **gli assistenti amministrativi** che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato **almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni**, esercitando le mansioni di DSGA. La deroga alla quale si fa riferimento sembrerebbe riguardare il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA.

Si declina così, con maggiori specifiche, uno degli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo per il comparto Istruzione e Ricerca e per la relativa area dirigenziale, adottato il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 14 dell'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/18, ha stabilito che i posti del profilo professionale di DSGA non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'art. 7 del DM 146/2000, sono ricoperti, a determinate condizioni, dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Il concorso è bandito, *senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica*, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate annualmente, ai sensi dell'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal Consiglio dei Ministri. In materia, si ricorda che l'art. 16 del DPR 275/1999 – che ha disciplinato l'autonomia delle istituzioni scolastiche – aveva disposto, per quanto qui interessa, che il *responsabile amministrativo* assumeva funzioni di *direzione dei servizi di segreteria*, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente scolastico. Il CCNL 3 maggio 1999 ha dunque definito, contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1 settembre 2000, il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, disponendo che per l'accesso allo stesso, in base alla tabella B, è richiesto il possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio **(1)**. Ha, altresì, previsto che, in prima applicazione, era consentito l'accesso di personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000, previa frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. Il percorso formativo poteva essere abbreviato per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in particolari realtà e per determinate funzioni. La tab. B dello stesso CCNL ha disposto che per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo è richiesto il possesso di un diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica), ovvero un diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. 845/1978, ovvero, in mancanza di uno dei due titoli di studio indicati, un diploma di maturità. Per completezza si ricorda, infine, che l'art. 4, co. 70, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), aggiungendo il co. 5-bis nell'art. 19 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2012-2013, alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni – ridotti a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di DSGA e che con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. Al riguardo, l'Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018, di cui prima si è detto, include fra gli obiettivi la ricerca di una soluzione organica per la disciplina del rapporto di lavoro dei DSGA su posti assegnati in comune ad una seconda istituzione scolastica, ferma restando la determinazione dei posti coerente con gli specifici interventi normativi in materia di dimensionamento della rete scolastica.

(1) Come ricapitolato sul sito del MIUR, attualmente per l'accesso al profilo di DSGA si fa riferimento alla tabella di equiparazione tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al DI 9 luglio 2009.